

CC 23 novembre 2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

TESTO PRECEDENTE	MODIFICA APPROVATA (evidenziata in rosso)
<b>TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)</b>	
<b>Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri</b>	
1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio.	
2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del quoziente naturale.	
3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. <del>In questo secondo caso, lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.</del>	Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente ma da tenersi tutte nella medesima data. <b>In questo secondo caso le operazioni di voto dovranno essere espletate entro le ore 12.00 e lo spoglio delle schede dovrà iniziare non prima delle ore 13.00.</b>
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle candidature, l'allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili. Anche le ARD, nelle quali è prevista l'elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.	
5. Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.	

CC 23 novembre 2019

approvazione modifiche al Regolamento generale

<b>TESTO PRECEDENTE</b>	<b>MODIFICA APPROVATA (evidenziata in rosso)</b>
<b>TITOLO IV - CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)</b>	
<b>Art. 25 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri</b>	
<p>6. Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico, che viene sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l'ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p>	
<p>7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla contestuale apertura ed al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e della rispondenza tra quanto verbalizzato e quanto trasmesso.</p>	
<p>8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti – proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.</p>	